



UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unità Operativa territoriale per l'Unione dei Comuni del Frignano, i Comuni di Pavullo
nel Frignano, Serramazzoni e la Società "Serramazzoni Patrimonio" S.r.l.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE (PISCINA/TENNIS) DEL COMUNE DI PAVULLO . Bando di gara Prot. n. 11727 CODICE CIG 6037743723 CODICE CUP: D74B10000300002

QUESITI PERVENUTI IL 26.01.2015 E RELATIVE RISPOSTE

Quesito "1. In relazione alla procedura in oggetto si chiedono chiarimenti in merito alla necessità di adeguare il progetto alla normativa CONI, secondo quanto riportato negli allegati tecnici del Bando. Si desidera far notare come tale normativa rende necessarie alcune variazioni significative al dimensionamento di massima indicato nel progetto preliminare a base di gara.

Quesito "2. In relazione alla procedura in oggetto si chiedono chiarimenti sulla necessità esplicitata di ottenere PARERE FAVOREVOLE ALLA COMMISSIONE TULPS (commissione pubblico spettacolo) in quanto nel DM. 18.03.96, all'ultimo comma dell'art. 3, si legge: "Alla Commissione di vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato".

Risposta ai quesiti 1. e 2.

In merito al primo quesito il D.M. 18/03/1996 all' art. 1 recita ".. Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20... []

....art. 20 - **Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori** Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8. Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14. I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato." Siccome l'impianto in questione non dovrà essere utilizzato per la **pratica sportiva in senso agonistico** ma sarà un impianto in cui le vasche saranno polifunzionali, ossia aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi, non è obbligatorio il rispetto dei parametri CONI, che la Delibera Regionale n. 1092 al punto 2.4 rende obbligatorio solo per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali. In

ogni caso anche la Delibera richiama a titolo esemplificativo, fra i parametri minimi, una fascia di rispetto dal bordo vasca pari ad almeno 1,50 mt, identico a quanto riportato dalle “ **Norme CONI per l’Impiantistica sportiva**” al punto **10.2.3** “...La distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca dovrà essere non inferiore a m 1,50..”.

In merito al secondo quesito si evidenzia come a pagina 33 dell’elaborato RA04 capitolato speciale descrittivo prestazionale si faccia riferimento alla circolare del M.I. n.16 del 15.02.1955 ed al D.M. 18 marzo 1996: tale riferimento è dovuto al fatto che il centro nuoto nel suo complesso, si veda piscina scoperta e piscina coperta esistente, ha ottenuto il 23.06.1993 dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo una verifica di agibilità positiva, pertanto il gestore dovrà ripresentare tale richiesta all’atto della messa in esercizio dell’impianto scoperto, dal momento che gli spazi esterni, una volta realizzato l’intervento saranno modificati rispetto a quanto accertato dalla commissione nel 1993. In nessun caso è invece richiesta la conformità dell’intervento di costruzione della piscina coperta alle norme C.O.N.I., infatti il riferimento normativo utilizzato ed a cui si rimanda negli elaborati RA01 pagina 6 ed RA04 pagina 34 è la Delibera di Giunta Regionale n. 1092 del 18/07/2005. La presenza di un delegato C.O.N.I. deve essere presente per impianti sportivi che si vogliano all’uopo omologare, non per piscine scoperte o centri acquatici che fungono eventualmente da locali di pubblico spettacolo. A tale scopo si riporta una nota prot. N.900605195714 del 1/6/99 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: “**Le piscine annesse a complessi ricettivi non devono essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S., ma solo alle disposizioni contenute nell’atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell’igiene, della sanità e della sicurezza. Nell’ipotesi in cui si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLPS**”.

A conclusione non si ravvisano gli estremi di dover adeguare il progetto alla normativa CONI e l’art.68 del TULPS si applica solo alle attività di pubblico spettacolo che si andranno eventualmente a svolgere nel complesso sportivo piscina-tennis.”

Quesito “3. In relazione alla procedura in oggetto si chiedono chiarimenti in merito alla necessità da parte dei progettisti di costituire un raggruppamento Temporanea di imprese o Associazione Temporanea di Impresa e sulla possibilità invece di partecipare alla presente gara di appalto come PROFESSIONISTA o STUDIO DI PROGETTAZIONE NOMINATO DALLA MANDANTE IN SUBAPPALTO”.

Risposta al quesito 3.

Si precisa che, come riportato alla sezione “**III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**” del bando di gara:

- i soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli specificati al punto “**III.2.1)Soggetti ammessi alla gara**”;
- i soggetti che intendono partecipare alla gara, devono possedere i requisiti di ordine generale; di ordine tecnico-organizzativo ed economico – finanziario specificati ai punti “**III.2.2.1)**”, “**III.2.2.2)**”, “**III.2.2.3)**”

In merito all’esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, si riporta di seguito quanto previsto al punto 4 delle norme di gara:

“Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,

I servizi di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, potranno essere svolti tramite tecnici abilitati:

- direttamente dal concessionario, anche mediante i soci della società di progetto, se costituita, ex art. 156 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell'art.149 comma 3 del D.lgs 163/2006, qualora in possesso dei requisiti previsti per legge e indicati nelle norme di gara, anche a seguito di associazione in raggruppamento temporaneo o di indicazione in sede di gara di avvalimento con soggetti adeguatamente qualificati ai sensi dell'art. 90 c. 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006;

E' consentito il subappalto delle attività indicate all'art. 91 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto specifico del modello di autodichiarazione allegato A1 e A2."

Pavullo nel Frignano, 31/01/2015.